

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 22-658

**Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione delle motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all'interno del territorio regionale. Attuazione dell'art. 28, comma 9, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Rettifica paragrafo 2, punto 1, lettera b) e paragrafo 3, punto 3, lettere a) e b) dell'Allegato alla DGR n. 15-12793 del 14/12/2009.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di apportare all'atto di indirizzo allegato alla deliberazione n. 15-1279 del 14/12/2009 al paragrafo 2, punto 1, lettera b) ed al paragrafo 3, punto 3, lettere a) e b), mantenendo invariata la lettera c) le rispettive opportune rettifiche come di seguito riportate:

**paragrafo 2. Disposizioni di utilizzo.**

“1. I mezzi meccanici sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

b) nel caso di motoslitte, trasportano il conducente ed eventuali passeggeri nei limiti della capienza del mezzo;”.

**paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 8 primo periodo della l.r. 2/2009.**

“3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:

a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;

b) per i soggetti proprietari, gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita, condotta e/o di proprietà, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)